



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 569 del 2020, proposto da

Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;

nei confronti

Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, viale P.L. Da Palestrina, n.

47;

Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto, Sara Fiorucci, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;

Linkem S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Marco Giustiniani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Saverio Sticchi Damiani in Roma, p.zza S. Lorenzo in Lucina, n. 26;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 13556/2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2020 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Francesco Cardarelli, Giuseppe Lo Pinto, Marco Giustiniani e l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida;

Rilevato che in forza della sentenza impugnata deriva l'obbligo per l'Autorità ed il MISE – dei quali è stato fatto salvo ogni ulteriore provvedimento - di avviare un apposito procedimento volto a definire, in sostituzione di quello annullato dal T.A.R., un nuovo criterio di fissazione del contributo per il periodo di proroga dei

diritti d'uso delle frequenze in banda 3400-3600 MHz, convertibili alla tecnologia 5G;

ritenuto che, a fronte di tale statuizione, a prescindere dalle eccezioni preliminari di natura processuale sollevate da Vodafone, non sussiste il presupposto del *periculum in mora*, non essendo ravvisabile il rischio di alcun pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti dell'Autorità appellante;

considerato invero che appare del tutto irrilevante il fatto che i contributi siano già stati corrisposti dagli operati che si giovano della proroga nel mese di gennaio 2019 con riferimento all'intero periodo della proroga (2023-2029) e che questi ultimi, viste le loro dimensioni modeste, non sarebbero in grado di far fronte al pagamento di un canone più elevato, trattandosi di questioni estranee alla sfera giuridica di parte appellante ed in ogni caso inidonee a giustificare la sospensione della sentenza impugnata, dal momento che, allo stato, come già evidenziato, non vi è stata alcuna rideterminazione del canone, né è sorto per tali operatori alcun obbligo di pagare;

ritenuto che le spese di lite della presente fase cautelare possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare e compensa le spese di lite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

Giovanni Orsini, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere

L'ESTENSORE
Giordano Lamberti

IL PRESIDENTE
Sergio De Felice

IL SEGRETARIO